

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 18 gennaio 2010

## CIRCOLARE N. 4/2010

### MODIFICHE ALLA NORMATIVA IVA

#### 1 PREMESSE

La Direttiva n. 2008/8/CE che modifica le regole sulle prestazioni di servizi in ambito comunitario.

La Direttiva, essendo sufficientemente dettagliata e tale da consentirne la diretta applicazione, almeno per quanto concerne le sue regole generali, deve essere applicata nel nostro paese a far data dall'1/1/2010, come è stato anche evidenziato dalla Circolare n. 58/E del 31/12/2009.

Il nostro legislatore in effetti ha già adottato, in data 12 novembre 2009, uno schema di decreto per il recepimento della nuova normativa che tuttavia, non essendo stato possibile inserire all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 22/12/2009, verrà molto probabilmente approvato in un prossimo Consiglio dei Ministri.

La presente circolare informativa esamina le novità fiscali di maggior rilievo contenute nella Direttiva che, come già accennato, devono trovare immediata applicazione.

#### 2 NOVITA' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Dall'1/1/2010:

- per le prestazioni di servizi per le quali non sono previste specifiche deroghe di territorialità, rese a soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione (per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività), comunemente detti rapporti *Business to Business o B2B*, la regola generale è che esse si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (**cd. criterio del luogo del committente**).
- per le prestazioni di servizi, rese a soggetti privati (o a soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione per il proprio uso personale), comunemente detti rapporti *Business to Consumer o B2C*, la regola generale è che esse continuano ad essere assoggettate ad imposizione nel territorio dello Stato se fornite da soggetti passivi stabiliti in Italia (**cd. criterio del luogo del prestatore**).

In pratica, dall'1/1/2010 le prestazioni di servizi (salvo alcuni servizi per i quali sono previste specifiche regole) sono territorialmente rilevanti nel paese comunitario del committente se il

committente stesso è un soggetto passivo d'imposta. Fanno eccezione le prestazioni di servizi rese ai privati per le quali il luogo impositivo è quello nel quale viene effettuata l'operazione.

Le prestazioni di servizi che dall'1/1/2010 vengono considerate fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità, devono essere comunque fatturate quando rese nei confronti di un committente (soggetto passivo d'imposta) comunitario.

Nella fattura dovrà essere riportata la partita IVA del cliente residente in altro Stato CEE e, nell'attesa che il Governo recepisca la Direttiva Comunitaria che modificherà l'art. 7 del D.P.R. 633/72, dovrà essere apposta la dicitura: *"Operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 43 e 44 della Direttiva 2006/112/CE come modificati dalla Direttiva 2008/8/CE"*.

Inoltre per le prestazioni di servizi fornite da soggetti passivi non residenti, a soggetti passivi d'imposta residenti, è stato esteso l'obbligo del "reverse charge".

Pertanto, a partire dall'1/1/2010, il meccanismo dell'inversione contabile diviene regola generale per tutte le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi non residenti e non è più limitato ai soli servizi previsti dal comma quarto, lettera d), dell'articolo 7 del D.P.R. 633/72.

### **3 NOVITÀ PER I MODELLI INTRASTAT**

La Direttiva Comunitaria introduce numerose e importanti novità per quanto concerne i Modelli Intrastat.

E' infatti previsto:

- l'estensione dell'obbligo di presentazione dei Modelli "Intra" anche alle prestazioni di servizi, sia rese che ricevute, in ambito comunitario e soggette al meccanismo del "reverse charge";
- l'obbligo di presentazione in via esclusivamente telematica dei Modelli "Intra" riferiti al 2010;
- l'eliminazione della cadenza annuale di presentazione dei modelli INTRA;
- la previsione di nuove soglie per determinare la periodicità dei Modelli "Intra" che diventerà solamente mensile e/o trimestrale.

Le modifiche non riguardano i Modelli "Intra" relativi al 2009 ed in particolare:

- gli elenchi annuali per il 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per la presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per la presentazione telematica);
- gli elenchi trimestrali per il 4° trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per la presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per la presentazione telematica);
- gli elenchi mensili per il mese di dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione telematica).

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.